

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS EURO 6 DESTINATO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**CIG B6EF823479**

**CUP H30I24000010005**

<b>Art. 1 – Oggetto della fornitura.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Caratteristiche tecniche degli automezzi.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Modalità e termini di consegna .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 - Importo della fornitura.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Garanzia della fornitura .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 – Collaudo.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Responsabilità dell’operatore economico aggiudicatario .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 – Approvvigionamento ricambi, assistenza ed organizzazione post-vendita .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9 – Obblighi retributivi contributivi e assicurativi.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 10 – Inadempimenti e penalità .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11 – Garanzia definitiva .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 12 – Obblighi per la stipula del contratto.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 13 – Anticipazioni .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 14 – Fatturazione, pagamenti e finanziamento .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 16 – Direttore dell’esecuzione del contratto .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 17 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 18 – Forma del contratto e spese contrattuali.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 19 – Cessione del credito .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 20 – Divieto di cessione del contratto .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 21 – Subappalto.....</b>	<b>9</b>

<b>Art. 22 – Fallimento, liquidazione, trasformazione, scioglimento, cessazione, morte dell'appaltatore...</b>	<b>9</b>
<b>Art. 23 – Risoluzione e recesso .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 25 – Foro competente .....</b>	<b>10</b>

### **Art. 1 – Oggetto della fornitura**

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha quale oggetto l'affidamento della fornitura di autobus di linea urbano alimentazione (diesel/ibrido) omologato Euro VI o superiori, nuovo di fabbrica, appartenente alla Classe I di cui alla ECE 107, per trasporto di passeggeri anche su sedia a rotelle e a ridotta capacità motoria, per servizi di trasporto pubblico locale.

Il veicolo offerto dovrà tassativamente rispondere alla normativa vigente in materia di emissioni (E6 step E).

L'automezzo deve essere in possesso delle caratteristiche tecniche minime descritte nei successivi articoli del presente Capitolato. Lo stesso dovrà rispondere a tutte le normative comunitarie e nazionali imposte da direttive, leggi e regolamenti vigenti ad essi applicabili, anche ai fini della contribuzione dei veicoli.

L'automezzo dovrà avere, alla data di presentazione dell'offerta, omologazione europea, oppure devono essere omologati in Italia in conformità alle normative vigenti.

In nessun caso saranno accettati autobus collaudati con le modalità dell'esemplare unico.

### **Art. 2 – Caratteristiche tecniche degli automezzi**

Le caratteristiche tecniche minime che dovrà possedere l'automezzo fornito dall'operatore economico aggiudicatario sono descritte nell'allegato "Specifiche tecniche", il quale forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

### **Art. 3 – Modalità e termini di consegna**

L'automezzo, munito di immatricolazione e di ogni altro documento necessario alla circolazione previsto dalla normativa vigente, dovrà essere consegnato all'indirizzo, in orario e data concordati con l'Amministrazione.

La consegna dell'automezzo si intende comprensiva di ogni onere relativo o connesso al trasporto dello stesso. L'automezzo dovrà essere consegnato perfettamente funzionante, collaudato e con batteria carica.

L'automezzo dovrà essere consegnato **entro e non oltre 150 giorni naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto o comunque dalla data di effettivo avvio della fornitura.

Il veicolo dovrà essere consegnato dal Fornitore, perfettamente funzionante, completo degli allestimenti previsti, e di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione, presso: **A.M.S.C. SpA - sede di via. A. Aleardi 70 Gallarate (Va) Italia.**

Insieme a ciascun veicolo dovrà essere consegnato un manuale d'uso per il personale di guida.

Alla consegna dell'automezzo dovrà essere redatto apposito verbale di accettazione, con la sottoscrizione del quale l'Amministrazione dichiarerà di aver ispezionato il veicolo, la dotazione di bordo e gli accessori e di avere riscontrato la conformità a quanto richiesto nel presente Capitolato e nell'allegato "Specifiche tecniche".

Resta inteso che l'accettazione dell'automezzo non solleva l'operatore economico aggiudicatario dalla piena responsabilità della rispondenza dello stesso ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento dello stesso e della qualità dei materiali impiegati.

In caso di ritardo nella consegna, non giustificato da cause di forza maggiore documentate, sarà applicata una penale a carico dell'operatore economico aggiudicatario secondo le modalità e le quantità previste nel successivo art. 9.

### **Art. 4 - Importo della fornitura**

L'importo complessivo dell'affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), è pari ad € 335.000,00, oltre IVA, di cui € 167.500,00

(pari al 50% del costo di acquisto) finanziati dall'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali risultano essere pari a 0 (zero).

L'importo di cui al primo comma è comprensivo di ogni onere e spesa inerenti alla fornitura e messa su strada dell'automezzo, con la sola esclusione di tassa di proprietà (bollo), assicurazione e IVA.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.2-bis del Codice, non è prevista la revisione del prezzo contrattuale.

#### **Art. 5 – Garanzia della fornitura**

L'automezzo fornito deve essere coperto da garanzia integrale per la durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di immatricolazione.

Durante il periodo di garanzia l'operatore economico aggiudicatario dovrà intervenire, a propria cura e spese, per eliminare qualsiasi difetto o deficienza del veicolo, accertato o denunciato, e dovrà risponderne sino all'eliminazione totale.

Nell'ipotesi in cui emergano vizi occulti e difetti nel periodo di garanzia, l'Amministrazione ha diritto al ripristino dell'efficienza dell'automezzo consegnato, mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti inutilizzabili o inefficienti, a spese dell'operatore economico aggiudicatario.

La sostituzione o riparazione dovranno avvenire entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di segnalazione del guasto. Qualora l'intervento di ripristino dovesse avere una durata superiore, deve essere messo a disposizione dell'Amministrazione, in sostituzione dell'automezzo guasto e per il tempo necessario alla sua riparazione, un automezzo sostitutivo con caratteristiche analoghe, senza alcuna spesa a carico dell'Amministrazione.

#### **Art. 6 – Collaudo**

All'atto della consegna dell'automezzo, alla presenza di un rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, sarà eseguito il collaudo funzionale al fine di verificare la conformità ed il buon funzionamento nonché la piena e completa rispondenza della fornitura a quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'allegato "Specifiche tecniche".

Qualora durante l'esecuzione del collaudo emergessero vizi o difformità della fornitura o si verificassero anomalie, l'Amministrazione ordinerà all'operatore economico aggiudicatario l'eliminazione dei vizi riscontrati, nel termine massimo di 15 (giorni) dalla data del collaudo.

L'esito del collaudo sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dalle parti per mezzo di loro rappresentanti.

L'operatore economico aggiudicatario, in sede di collaudo, dovrà consegnare al responsabile dell'Amministrazione tutta la documentazione e le certificazioni a corredo dell'automezzo fornito.

In caso di esito negativo del collaudo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'operatore economico aggiudicatario e di affidare la fornitura al secondo operatore economico in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del Codice, alle condizioni da questo previste in sede di gara. In questo caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

#### **Art. 7 – Responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario**

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.

Durante l'esecuzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni arrecati a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la fornitura oggetto del presente Capitolato, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

#### **Art. 8 – Approvvigionamento ricambi, assistenza ed organizzazione post-vendita**

I complessivi ed i particolari, od altri perfettamente intercambiabili, dovranno essere facilmente reperibili sul mercato e ne dovrà essere assicurato l'approvvigionamento per un periodo non inferiore a 10 anni decorrente dalla data di fatturazione dei veicoli.

Nel periodo di garanzia il fornitore si impegna a consegnare i ricambi entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi che decorrono dal giorno dell'ordine, se effettuato entro le ore 17.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Gli ordini effettuati dopo le ore 17.00 verranno considerati come effettuati il primo giorno successivo. Per i ricambi di carrozzeria/ autotelaio il termine massimo anziché dieci giorni lavorativi è di 12 giorni lavorativi.

Sarà considerata elemento di valutazione la presenza di un punto di assistenza a distanza non superior a km 40 dalla sede di esercizio della stazione appaltante.

#### **Art. 9 – Obblighi retributivi contributivi e assicurativi**

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del contratto, e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data di presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località di cui i lavori stessi si svolgono.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute prescritte dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

#### **Art. 10 – Inadempimenti e penalità**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni eccezionali od altre simili circostanze impediscano in via temporanea l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione, d'ufficio o su segnalazione dell'operatore economico aggiudicatario, può prorogare i termini di consegna della fornitura di cui al precedente art. 3.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario ritardi la consegna della fornitura rispetto a quanto previsto dal precedente art. 3 per cause ad esso imputabili, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del Codice.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare l'applicazione di una penale di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, all'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali, sarà riconosciuto il diritto alla risoluzione del contratto con addebito all'operatore economico aggiudicatario del maggior prezzo sostenuto per l'acquisto di ulteriori automezzi.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi o di altri inadempimenti contrattuali.

Qualora dovessero essere riscontrate gravi difformità tra l'automezzo consegnato e quello richiesto all'interno del presente Capitolato, l'Amministrazione può invitare l'operatore economico aggiudicatario all'immediata sostituzione del bene fornito, a cura e spese dello stesso.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione comunicherà a mezzo posta elettronica certificata all'operatore economico aggiudicatario le violazioni riscontrate. All'operatore economico aggiudicatario sarà assegnato un termine di 3 (tre giorni) lavorativi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, al fine di presentare le proprie controdeduzioni.

L'Amministrazione comunicherà tempestivamente le proprie conclusioni e, ove ritenesse di non dover accogliere le controdeduzioni formulate dall'operatore economico aggiudicatario, procederà all'applicazione delle relative penali.

L'importo corrispondente alle penali eventualmente applicate verrà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse per il pagamento delle prestazioni fornite, salvo l'eventuale incameramento totale o parziale della garanzia definitiva di cui al successivo art. 10.

L'applicazione ed il pagamento delle penali non esonera l'operatore economico aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale lo stesso si è reso inadempiente.

Ai fini dell'applicazione delle penali, qualora la fornitura venisse rifiutata in sede di collaudo ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente per la sua utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta.

#### **Art. 11 – Garanzia definitiva**

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a reintegrare la garanzia nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi della stessa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto alla scadenza del contratto e dopo che l'Amministrazione avrà riscontrato la regolare esecuzione di tutte le prestazioni oggetto d'appalto.

#### **Art. 12 – Obblighi per la stipula del contratto**

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall'Amministrazione con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare la garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1, del Codice, così come richiamata nel precedente art. 11;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa

la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- d) a depositare le somme per l'assolvimento dell'imposta di bollo nella misura di cui all'art. 18, comma 11, del Codice e dell'Allegato I.4 del Codice le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra eventuale spesa connessa, come determinate ai sensi di legge.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice oppure non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione definitiva potrà essere revocata da parte dell'Amministrazione.

In tal caso l'Amministrazione provvede ad incamerare la garanzia provvisoria presentata in sede di gara. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, nonché i maggiori oneri eventualmente sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

### **Art. 13 – Anticipazioni**

All'operatore economico aggiudicatario non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale, rientrando il contratto di appalto nelle ipotesi di cui all'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice.

### **Art. 14 – Fatturazione, pagamenti e finanziamento**

Le fatture inerenti il contratto oggetto del presente Capitolato stipulato con l'aggiudicatario dovranno essere intestate all'Amministrazione e riportare il CIG che identifica la procedura in oggetto e il CUP relativo al finanziamento.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che l'operatore economico aggiudicatario avrà cura di indicare in fattura e che corrisponderanno a quanto dichiarato con riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le fatture potranno essere liquidate soltanto previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Azienda, mediante verifica del DURC. In caso di DURC irregolare, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del Codice.

### **Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di riferimento per l'Amministrazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, determina la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 16 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 114 del Codice e dell'Allegato II.14 del Codice, la verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato spetterà al Direttore dell'esecuzione del contratto che sarà nominato dall'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal D.E.C. nel periodo di esecuzione del contratto.

#### **Art. 17 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'operatore economico aggiudicatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici ed al Codice Civile per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

#### **Art. 18 – Forma del contratto e spese contrattuali**

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

Il contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese di registrazione e valori bollati saranno a carico della parte richiedente.

Sono a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente.

L'operatore economico aggiudicatario assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Amministrazione, alle spese di notifica e simili.

#### **Art. 19 – Cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Azienda.

Si applica quanto previsto dall'articolo 120, comma 12, del Codice.

### **Art. 20 – Divieto di cessione del contratto**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di modifica del contratto di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.

### **Art. 21 – Subappalto**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato è direttamente affidata all'operatore economico aggiudicatario.

Per il subappalto trova completa applicazione quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

### **Art. 22 – Fallimento, liquidazione, trasformazione, scioglimento, cessazione, morte dell'appaltatore**

In caso di:

- a) fallimento dell'operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale, l'Azienda avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto da parte della impresa in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova impresa che subentrerà;
- c) morte dell'appaltatore, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, l'Azienda potrà valersi della facoltà di risolvere immediatamente il contratto.

### **Art. 23 – Risoluzione e recesso**

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli artt. 122 e 123 del Codice.

L'Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione mediante posta elettronica certificata, che dovrà pervenire all'operatore economico aggiudicatario almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo recesso.

Sono causa di risoluzione:

- l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente Capitolato del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva di cui al precedente art. 10, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario sono raccolti e trattati dall'Azienda al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente Capitolato. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte dall'Azienda e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dall'Azienda, all'interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'operatore economico aggiudicatario ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio Segreteria dell'Azienda.

### **Art. 25 – Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte in via bonaria tra le stesse.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 212 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio.

È esclusa la competenza arbitrale.

Allegati:

- Specifiche tecniche.